

professionali di tipo elementare, o che svolge attività che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.

7. Per il personale con qualifica di quadro direttivo l'orario normale di lavoro è fissato in almeno trentotto ore settimanali e, in considerazione dei caratteri distintivi della prestazione lavorativa dei quadri direttivi, non sono corrisposti compensi per lavoro straordinario.

CAPO IV – TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 67

Retribuzione

1. La retribuzione è composta dalle seguenti voci:

- a) trattamento economico fondamentale di garanzia di cui alla tabella retributiva riportata nell'Allegato A al presente contratto collettivo;
- b) premio di produttività;
- c) eventuale emolumento individuale fisso di cui all'Allegato A del contratto collettivo delle Fondazioni del 28 settembre 2007, come aggiornato in data 31 marzo 2009;
- d) premio di autofinanziamento;
- e) trattamento di fine rapporto.

2. Nella retribuzione globale di fatto del personale si devono computare esclusivamente le voci di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Entro il giorno ventisette di ogni mese viene corrisposta al personale la retribuzione commisurata ad un dodicesimo della retribuzione fondamentale annua. Per consegnare la busta paga al personale, oltre che al mezzo postale, possono essere utilizzati, previo consenso, anche strumenti informatici di inoltro del documento in forma elettronica.

4. Eventuali emolumenti individuali, anche comprensivi della forfetizzazione del lavoro straordinario, sono riassorbiti in caso di aumenti retributivi conseguenti alla mobilità verticale.

Art. 68

Incentivi retributivi

1. Al personale possono essere erogati incentivi legati all'andamento generale della Fondazione e al conseguimento degli obiettivi singolarmente definiti annualmente nonché in ragione dei risultati conseguiti nel corso dell'anno e/o l'autofinanziamento e/o la "terza missione", definiti secondo le modalità ed i criteri individuati dai successivi articoli 69 e 70.

Art. 69

Premio di produttività

1. A partire dal 2018, al personale viene erogato dalle Fondazioni un premio di produttività secondo criteri di merito e sulla base principi di trasparenza e pubblicità. Tali criteri e principi sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali in sede aziendale.
2. Per i fini di cui al comma precedente, le Fondazioni costituiscono un fondo determinato nella misura del sei per cento delle retribuzioni tenendo conto della prassi consolidata.
3. I criteri di distribuzione di parte delle somme con modalità diverse da quelle di cui al precedente comma 1 sono oggetto di concertazione a livello aziendale, secondo la prassi consolidata, anche con riferimento alla sola presenza dei lavoratori.

Art. 70

Premio di autofinanziamento

1. A partire dal 2018, al personale viene erogato dalle Fondazioni un premio di autofinanziamento.
2. Per i fini di cui al comma precedente, le Fondazioni costituiscono un fondo determinato pari al dodici per cento dei proventi per attività di ricerca registrati mediamente nei tre anni precedenti a quello nell'anno di riferimento, moltiplicati per il coefficiente ricavato dal rapporto fra costi e ricavi di competenza e verificatesi negli stessi anni secondo la determinazione sintetizzata come segue:

- importo quota autofinanziamento = $12\% * E*(E/U)$, dove:
 - i. E rappresenta i proventi conseguiti a fronte dell'attività di ricerca accertati nel corso dell'anno di riferimento;
 - ii. U rappresenta il totale della spesa impegnata per il medesimo anno;
 - iii. il rapporto $E*(E/U)$ serve per determinare l'importo da prendere come base per il calcolo della quota da inserire nella somma da distribuire come fondo produttività.

Il fondo così costituito può essere ridotto in caso di comprovata insufficienza delle risorse disponibili.

2. Le modalità di erogazione individuale sono collegate a criteri volti a valorizzare il contributo del personale al conseguimento di obiettivi generali delle Fondazioni.

Tali valutazioni e determinazioni, a partire dalla vigenti intese, sono definite dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo d'intesa con le Fondazioni, in apposito accordo aziendale.